Spedizione in abbonamento postale Anno 94° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 settembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 666.

Modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e la legge 29 luglio 1949, n. 474;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei partecipanti dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 14 marzo 1953;

Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto in data 28 luglio 1930, n. 716, e modificato con propri decreti in data 24 settembre 1951, n. 1247, e 1° luglio 1952, n. 1062;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato anzidetto;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come segue:

« I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono, complessivamente, a L. 1.500.000.000 e sono assegnati: per L. 600.000.000 alla Sezione ordinaria; per L. 200.000.000 alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 700.000.000 alla Sezione autonoma ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 28. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 667.

Autorizzazione al Museo storico della Brigata granatieri di Sardegna ad accettare una donazione.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, il Museo storico della Brigata granatieri di Sardegna viene autorizzato ad accettare una donazione di nominali L. 100.000 del generale di brigata, nella riserva, Giacomo Ferrari di Carpi.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 668.

Autorizzazione all'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri » ad accettare una donazione.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri » viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile del valore di L. 6.000.000 fatta dal sig. Ragosta cav. Nicola.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 669.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria SS., in località Porta Nuova del comune di Verona.

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 18 dicembre 1952, integrato con dichiarazione 10 aprile-16 maggio 1953, relativo all'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria SS., in località Porta Nuova del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 670.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gaetano, in frazione Rinella nell'Isola Salina del comune di Leni (Messina).

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lipari in data 24 dicembre 1952, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Gaetano, in frazione Rinella nell'Isola Salina del comune di Leni (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 8. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1953.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente la nomina a cariche già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1949, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Considerato che per decorso quadriennio si rende necessario procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione predetto;

Viste le designazioni effettuate ai sensi di legge;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è ricostituito come segue:

Presidente:

Coppini prof. Alberto Mario.

Membri:

Gambardella dott. Domenico: in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mazzaglia dott. Luigi: in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Busca prof. Luigi: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Martini Luigi Giorgio, Marinelli dott. Marino e Della Chiesa ing. Giuseppe: in rappresentanza degli enti interessati;

Lionetti rag. Ugo, Canfora avv. Antonio e Prastaro dott. Giuseppe: in rappresentanza degli iscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4490)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1953.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente le nomine già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1949, concernente la composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Considerato che per decorso quadriennio si rende necessario procedere alla ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico è ricostituito come segue:

Mezzacapo prof. dott. Camillo, membro effettivo e Manfra dott. Giovanni, membro supplente: in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Chilosi dott. Cesare, membro effettivo e D'Alessio dott. Ettore, membro supplente: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Giordano dott. Salvatore, membro effettivo e Principe dott. Enrico, membro supplente: in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4491)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 31 agosto 1953.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita del presidio medico chirurgico denominato « Veto Femina » della Società Veto di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto commissariale in data 11 luglio 1952, col quale venne registrato il presidio medico-chirurgico denominato « Veto Femina » della ditta Società Veto, Soc. a. r. l. con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 71;

Considerato che, successivamente all'emissione del decreto anzidetto la ditta, negli stampati pubblicitari diretti ai medici, ha attribuito al presidio proprietà anticoncezionali;

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita del presidio medico chirurgico « Veto Femina » della Società Veto di Milano.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati dell'osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4488)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di disposizioni concernenti restrizioni all'esercizio della pesca nella provincia di Belluno

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 19 settembre 1925, concernenti restrizioni all'esercizio della pesca nella provincia di Belluno, sono revocate.

(4495)

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1952, nella zona di Coli, località Sant'Agostino Le Valli (Piacenza), della estensione di ettari 700 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(4493)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Revoca di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 11 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1947, registro n. 11 Marina, foglio n. 130, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del sottonocchiere Fiornovelli Carlo di Paolo e di Pintus Maddalena, nato a Sassari il 29 febbraio 1922, matricola n. 53132/Olbia, della croce al valor militare «sul campo» (30 mesi d'imbarco su siluranti) effettuato dal Capo di Stato Maggiore della marina con determinazione 20 novembre 1945;

Considerato che con decreto Presidenziale 14 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12 Marina, foglio n. 85, è stata sanzionata per lo stesso periodo d'attività, a favore del sottonocchiere sopraindicato altra croce al valor militare «sul campo» (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della marina con determinazione 4 luglio 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il sottonocchiere Fiornovelli Carlo di Paolo e di Pintus Maddalena, nato a Sassari il 29 febbraio 1922, matricola n. 53132/Olbia, il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 11 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1947, registro n. 11 Marina, foglio n. 130, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare «sul campo» concessa con determinazione 20 novembre 1945 dal Capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1953
Registro n. 3 *Difesa-Marina, foglio n.* 222. — AMATI

(4206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 settembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,94	632,25
» Firenze	624,90	630 —
» Genova	624,90	633,50
» Milano	624,94	633,50
» Napoli	624,90	631,80
» Palermo	624,90	631,75
» Roma	624,92	633 —
» Torino	624,90	631 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	631,65

Media dei titoli del 10 settembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,80
Id. 3,50 % 1902	59,75
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	78,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,40
Id. 5 % 1936	90,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,45

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 settembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,93
1 dollaro canadese	» 633,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148 77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 20 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provin-

ciale di Teramo — Intestazione: Cerulli Adele in Gatti di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 9 maggio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Gherpelli Alfonsina di Stefano — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 1050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1135 — Data: 3 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Rapa Paolo fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% 1906) — Capitale L. 19.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1174 — Data: 9 ottobre 1952 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Rapa Paolo fu Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 37.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 773 — Data: 7 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Ciofani Leondino fu Zachele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 390 — Data: 19 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Bachis Giuseppina fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — Data: 18 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trento — Intestazione: Tonini Ernesto fu Riccardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 4 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trento — Intestazione: Pontalti Amedeo fu Vigilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 214 — Data: 24 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia di Ancona — Intestazione: Guglielmi Gustavo fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 1° gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno —Intestazione: Conforti Roberto fu Guglielmo e Conforti Roberto e Pasquale fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1961) — Capitale L. 800.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 agosto 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4097)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	642097	Torregrossa Berna Giacinta fu Gaetano, moglie di Guzzio Salvatore, dom. in Castelbuono (Palermo), con vincolo dotale	136,50
P. R. 3,50 % (1934)	157253	Torregrossa Giacinta fu Gaetano, moglie di Guzzio Salvatore, dom. in Castelbuono (Palermo), con vincolo dotale	353,50
Id.	180714	Muzii Clelia di Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma	280 —
Cons. 3,50 % (1906)	825012 (nuda proprietà)	Maglia Salvatore, Santa e Valentina fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Geremia Giuseppina di Gaetano, dom. a Catania, con usufrutto a Geremia Giuseppina di Gaetano vedova Maglia	49 —
P. R. 3,50 % (1934)	447728 (nuda proprietà)	Russo Giovanna, Fernanda e Ferdinando fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Risi Lorenza di Alessandro ved. Russo, dom. in Roma, in parti uguali, con usufrutto a Risi Lorenza di Alessandro vedova Russo, domiciliata in Roma	437,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3191)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a venticinque posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo delle rappresentanze provinciali.

Il termine di trenta giorni stabilito per la presentazione delle domande, corredate dei prescritti documenti, di partecipazione al concorso pubblico per esami indetto dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo *A* delle rappresentanze provinciali, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 28 luglio 1953, è prorogato di sessanta giorni a decorrere dal 27 agosto 1953.

Roma, addì 26 agosto 1953

Il presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra
CANTALUPPI

(4457)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo per duecentosettantacinque allievi ufficiali piloti di complemento ed a centoventicinque allievi sergenti piloti non di carriera.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modifiche;
Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 25 luglio 1941, n. 1136;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 976;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 3098;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo per

a) duecentosettantacinque piloti di complemento;
b) centoventicinque allievi sergenti piloti non di carriera.

Ai posti di cui alla lettera *a*) possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto alla data del presente bando il 17° anno di età e non superato il 23°, che non siano incorporati in altra Forza armata e che debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi o siano stati dispensati dal compierlo, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare, debbano ancora ultimare la ferma di leva.

Ai posti di cui alla lettera *b*) possono partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 20° alla data del presente bando e che non siano incorporati in altra Forza armata.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui all'art. 1 debbono:

A) avere ineccepibili precedenti morali e civili;

B) possedere la necessaria idoneità fisica e l'attitudine al pilotaggio aereo militare, da accertarsi presso un Istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

C) possedere, se aspirante ai posti di allievo ufficiale di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, uno dei seguenti titoli di studio rilasciato da Scuola statale o pareggiata e debitamente vistato dal provveditore agli studi competente:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di maturità artistica;
diploma di abilitazione rilasciato da una qualsiasi sezione di Istituto tecnico;
diploma di abilitazione magistrale;
titolo di studio conseguito all'estero, qualora sia ritenuto dal Ministero della pubblica istruzione, equipollente ad uno dei titoli predetti;

possedere, se aspirante ai posti di allievo sergente di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, il diploma di licenza di scuola media di grado inferiore, rilasciato da una Scuola statale o pareggiata e debitamente vistato dal provveditore agli studi competente.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio di cui sopra; titoli di studio superiori a quelli elencati verranno eventualmente considerati elementi di preferenza come da capoverso 10 dell'art. 4;

D) impegnarsi a compiere la ferma ordinaria di leva di mesi 18, decorrente dal giorno dell'invio al corso di pilotaggio militare, con rinuncia esplicita a qualsiasi titolo a ferma minore od a congedo anticipato esistente o che possa sorgere durante la prestazione del servizio militare ed impegnarsi inoltre a compiere almeno sei mesi di servizio quale pilota militare presso un reparto d'impiego dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso in carta legale da L. 32 — anche in caso di povertà del concorrente — indirizzate al Ministero della difesa-Aeronautica — Direzione generale del personale militare — Sezione autonoma concorsi e scuole — Roma -, dovranno pervenire entro il 10 novembre 1953 e dovranno contenere in calce dopo la firma l'indicazione precisa del recapito dell'aspirante. Se il concorrente, dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, cambia domicilio, deve d'urgenza comunicare il nuovo recapito.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti redatti nella prescritta carta da bollo ovvero, se redatti in carta semplice, muniti della dichiarazione di povertà dell'interessato, in ogni caso debitamente legalizzati o vidimati:

1. Estratto o certificato dell'atto di nascita.
2. Titolo di studio come indicato nell'art. 2; potrà essere presentato il diploma originale o copia notarile del medesimo, ovvero certificato vistato dal provveditore agli studi competente o copia notarile di detto certificato nella quale dovrà risultare anche il visto del provveditore agli studi.
3. Certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trovi in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.
4. Certificato di buona condotta rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando dal sindaco del Comune di residenza.
5. Certificato del casellario giudiziale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.
6. Certificato di godimento dei diritti politici se il candidato è maggiorenne, ovvero certificato dal quale risulti che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il godimento dei diritti politici, qualora egli sia minorenne, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.
7. Atto di assenso all'arruolamento in qualità di allievo ufficiale o allievo sergente pilota, redatto dal sindaco secondo i modelli 66 e 67 annessi al regolamento sul reclutamento dell'Esercito — per i candidati minorenni alla data di scadenza dei termini del presente concorso — a firma del padre, o, in mancanza di questi, della madre, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore espressamente autorizzato. Qualora il candidato si trovi nella impossibilità di presentare il suddetto documento, dovrà esibire dichiarazione in tal senso a firma del sindaco. Se il giovane è già emancipato, dovrà presentare l'atto di assenso del curatore.
8. Dichiarazione (in carta bollata da L. 24) con la quale l'aspirante si obblighi a compiere la ferma di 18 mesi decorrente dal giorno del suo invio al corso ed a rinunciare a qualsiasi titolo di ammissione a ferma minore di quella ordinaria di leva, o ad altro beneficio di riduzione della ferma

che possa comunque sorgere durante la prestazione del servizio; tale dichiarazione dovrà contenere l'impegno di compiere almeno 6 mesi di servizio presso un Reparto d'impiego dell'Aeronautica militare.

9. Dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare per i concorrenti appartenenti alla leva di mare che abbiano già concorso alla predetta leva e siano stati arruolati, rilasciata dalla competente Capitaneria di porto.

10. Eventuali certificati comprovanti particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico, ovvero che diano diritto alle preferenze di cui all'art. 5, oppure titoli di studio superiori a quello richiesto.

11. Documenti matricolari militari:

i giovani che non sono stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato. Coloro invece che hanno già subito la visita medica di leva e sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 40, rilasciato dal distretto militare competente.

Coloro che hanno già subito la visita medica di leva e non sono stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui al presente capoverso dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

12. Coloro che siano in possesso di un brevetto di pilotaggio o che stiano conseguendolo, dovranno presentare dichiarazione in tal senso, rilasciata dal competente Aero Club, con specifica delle ore di volo effettuate.

13. Due copie di una stessa fotografia recente (mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, formato cm. 4 × 6, non montata su cartoncino) con firma leggibile (nome e cognome) in basso, di pugno dell'interessato; una sola delle due copie dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 32 ed autenticata da un notaio o dal sindaco, debitamente legalizzata.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero incomplete di documentazione o formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione.

Indipendentemente dalla regolarità delle domande, il Ministero si riserva la facoltà di escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile e senza addurne i motivi, quegli aspiranti che non ritenesse opportuno ammettere a far parte dell'Aeronautica militare.

Apposita Commissione ministeriale, che verrà nominata con successivo decreto, provvederà alla selezione delle domande ed alla formazione della graduatoria dei candidati.

Detta Commissione sarà composta di un presidente, sei membri e un segretario senza voto.

Sarà data la preferenza assoluta a coloro che posseggano il brevetto civile di pilota d'aeroplano e a coloro che abbiano compiuto almeno dieci ore di volo in qualità di allievo pilota.

Successivamente seguiranno nell'ordine di graduatoria i concorrenti che abbiano ottenuto la migliore classifica nella visita medica effettuata presso gli Istituti medico-legale dell'Aeronautica.

A parità di merito sarà data la preferenza nell'ordine ai candidati più giovani di età, a coloro che posseggano il brevetto di pilota di aliante, ai figli dei caduti ed invalidi dell'Aeronautica militare, agli orfani di guerra ed ai figli di invalidi di guerra, agli orfani di militari e funzionari civili dell'Amministrazione aeronautica, agli orfani di militari e funzionari civili delle altre Forze armate, ai partigiani, ai figli di militari ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli aspiranti riconosciuti ammissibili saranno chiamati a presentarsi alle Commissioni mediche dell'Aeronautica militare per l'accertamento della idoneità al servizio militare, e successivamente presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica circa l'idoneità al pilotaggio militare.

I concorrenti saranno muniti di « lettera foglio di viaggio » alla quale saranno allegati gli scontrini per i viaggi di andata e ritorno in terza classe sulle Ferrovie dello Stato a tariffa militare, senza diritto a rimborso.

Contro il giudizio pronunziato dalle autorità sanitarie non è ammesso appello.

Art. 7.

Gli ammessi al corso di cui al presente bando saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento e avieri allievi sergenti piloti a breve ferma ed i viaggi relativi, effettuati con le modalità di cui al precedente articolo, saranno a carico dell'Amministrazione.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota militare sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo affluiranno alle scuole di pilotaggio militare, a scaglioni, in numero da stabilirsi di volta in volta, in diversi periodi di tempo, in relazione al numero dei posti disponibili presso le Scuole stesse, con precedenza per gli elementi che verranno scelti dal Ministero secondo criteri tecnici.

Durante i corsi di pilotaggio e fino al termine della ferma di leva non è consentito il passaggio alla categoria allievi ufficiali per coloro che abbiano iniziato il corso come allievi sottufficiali.

Al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano, gli allievi saranno promossi rispettivamente al grado di sergente se allievi ufficiali e al grado di 1° aviere se allievi sottufficiali.

Al termine del corso di pilotaggio agli allievi che avranno compiuto le prove prescritte per il conseguimento del brevetto di pilota militare, nonchè superati gli esami teorici, se giudicati idonei, verrà conferita la nomina a pilota militare e immediatamente dopo, se allievi ufficiali la nomina a sottotenente di complemento dell'A.A.r.n., se allievi sottufficiali il grado di sergente a breve ferma, e con tale grado completeranno gli obblighi di servizio assunti come da impegno di cui al precedente art. 2, capoverso *d*).

Art. 8.

Il Ministero, su proposta del comandante della Scuola di pilotaggio, ha la facoltà di dimettere dal corso gli allievi che dimostrino mancanza di attitudine al pilotaggio, e che per ragioni fisiche o per deficienza di qualità militari non diano affidamento di poter adempiere alle funzioni di ufficiale o sottufficiale pilota.

I dimessi cesseranno quindi dalla qualità di allievi ufficiali e di allievi sergenti piloti ed espleteranno la ferma nel ruolo servizi — categoria Governo — dell'Aeronautica militare con il grado raggiunto. I medesimi, qualora non siano stati prosciolti per motivi disciplinari o per deficienti qualità militari potranno partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad altri concorsi per allievi ufficiali di complemento o per allievi specialisti dell'Aeronautica militare.

Qualora invece i dimessi intendessero partecipare a concorsi per allievi ufficiali o per allievi sottufficiali o allievi specializzati di altre Forze armate, potranno, a loro domanda, ed a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Aeronautica, previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione del Distretto militare o Capitaneria di porto di appartenenza.

Art. 9.

Gli allievi ufficiali e sottufficiali incorporati in base al presente bando hanno l'obbligo di compiere un periodo minimo di sei mesi in qualità di sottotenente o sergente pilota presso un reparto d'impiego dell'Aeronautica militare. Tale periodo di permanenza dovrà essere compiuto anche se gli allievi conseguiranno il brevetto di pilota militare dopo il 18° mese dalla incorporazione.

Art. 10.

Il Ministero della difesa-Aeronautica al momento in cui i sottotenenti piloti di complemento, reclutati in base al presente bando, dovrebbero essere congedati, ha la facoltà di trattenere in servizio coloro che ne abbiano inoltrato domanda.

Qualora i predetti vengano a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha la facoltà, al momento in cui i sergenti piloti militari, reclutati in base al presente bando dovrebbero essere congedati, di scegliere fra coloro che abbiano inoltrato domanda, con le modalità e nel numero da stabilire in relazione alle esigenze di servizio, gli elementi che per spiccate qualità militari, fisiche, intellettuali e per attitudine al volo siano ritenuti maggiormente idonei a continuare il servizio come sottufficiali di carriera.

Art. 11.

I sottotenenti di complemento ed i sergenti reclutati in base al presente concorso, con l'invio in congedo illimitato passeranno a far parte della forza in congedo dell'Aeronautica militare, e saranno soggetti all'obbligo dell'allenamento ed addestramento periodici secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 12.

I militari di truppa in servizio di leva dell'Aeronautica militare, che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando, possono chiedere l'ammissione al corso di pilotaggio purchè si impegnino ad assumere l'intera ferma prevista dalla presente determinazione, senza tener conto del servizio già prestato. Essi dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso o risultino non idonei.

La domanda, redatta sulla base del precedente art. 3, dovrà essere inoltrata per via gerarchica e dovrà contenere la indicazione del domicilio della famiglia del candidato, e l'impegno a contrarre la nuova ferma di mesi 18, riconoscendo al Ministero la facoltà di aumentare tale ferma come previsto dal precedente art. 9.

Alla domanda dovranno essere allegati soltanto i documenti indicati ai numeri 2, 5, 6, 10 e 13 del precedente art. 4 nonchè le copie o estratto del foglio matricolare aggiornato ed un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari.

I Comandi di reparto presso i quali i militari si trovano in servizio sono autorizzati, qualora nel frattempo essi acquistino titolo all'invio in congedo, a trattenerli alle armi in attesa dell'esito della domanda.

Roma, addì 10 luglio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1953
Registro n. 2 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 229. — RAPISARDA

(4509)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per esami a trentatre posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione della A.N.A.S.;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 gennaio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che reca modificazioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. »;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142 che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la nota 26 marzo 1953, n. 49610-12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa

Amministrazione a bandire il concorso per esami a trentatre posti di ingegnere in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a trentatre posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico dell'A.N.A.S.

Il concorso stesso sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare, nel seguente ordine:

a) cognome, nome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) le lingue straniere inglese o tedesca, di cui il candidato abbia conoscenza, dichiarando se intenda o meno sostenere la relativa prova scritta.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, nonchè una distinta — in duplice copia e firmata dal candidato — dei documenti stessi:

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere se da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici.

II) Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato:

c) a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra e di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, o per servizio;

d) a 44 anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

III) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

IV) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

e) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

f) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *e*) si cumula con quella di cui alla lettera *f*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalla competente autorità.

VI) Ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. », il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 4 della legge stessa.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventulmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalla competente autorità.

VII) Ai sensi dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1950, n. 843, le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 e nella lotta di liberazione, fruiscono di una elevazione del limite di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta dalla legge 3 maggio 1950, numero 223.

Le candidate che intendano beneficiare dell'anzidetta disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VIII) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dall'autorità giudiziaria, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in ingegneria per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, ovvero il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del regio decreto suindicato, per coloro che hanno conseguito la laurea suddetta posteriormente al citato decreto 31 dicembre 1923, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a norma del regio decreto-legge 10 novembre 1949, n. 852.

I candidati appartenenti ai territori annessi allo Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2 del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione di detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Scuola governativa superiore di agronomia di Vienna e delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario. Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso indicare gli estremi, nella domanda di

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. Stato di famiglia in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto (da prodursi dai coniugati o dai vedovi con prole).

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 10, ma dovranno esibire, su carta bollata da L. 40, copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte dell'A.N.A.S.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia, semprechè in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 8 e 10 del presente articolo, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o di servizio, gli orfani di guerra o dei caduti in servizio, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, degli orfani dei caduti in servizio, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202850/od. 6 del 18 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli invalidi di servizio dovranno esibire a corredo delle domande di ammissione il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno esibire a corredo delle domande di ammissione il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella

lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

p) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 10 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dagli articoli 3 e 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti dall'A.N.A.S., potranno far riferimento a documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con la indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dei quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi al detto termine, i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina ad ingegnere in prova per la carriera di gruppo *A* dell'A.N.A.S. senza averne conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma in calce riportato.

Inoltre, i candidati dovranno sostenere, in altro giorno, per iscritto, una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere anche le lingue inglese o tedesca ne daranno prova scritta nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiederà, da due ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S. e da due professori stabili di una delle scuole di ingegneria, membri.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione della A.N.A.S di grado non inferiore al 9°, avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 10° di gruppo *A* a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1953

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1953
Registro n. 2, *foglio n.* 256. — IZZI

PROGRAMMA DI ESAME

Ponti: forma e dimensioni delle opere d'arte a grande luce (progettazione e calcolazione di ponti, viadotti e muri di sostegno). Struttura in muratura, in conglomerato cementizio semplice o armato ed anche precompresso. Strutture in ferro ed in legno.

Fondazioni secondo la natura e consistenza dei terreni e calcolazioni relative. Fondazioni in acqua.

Fondazioni su pali sia diritti che inclinati. Calcolazioni varie.

Sistemi di centinature di grandi volte e loro calcolazione.

Strade: Progettazione di una strada ed allegati vari.

Tracciamenti plano-altimetrici; sezioni trasversali di strade, autostrade. Particolarità sui raccordi mediante curve di transizione.

Computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione con sistemi analitici e grafici.

Forma, dimensioni e calcoli relativi alle gallerie.

Terreni e loro natura. Meccanica delle terre. Stabilizzazione delle terre. Rilevati stradali e loro-stabilità.

Frane e loro sistemazione.

Tecnica delle pavimentazioni stradali: Materiali stradali: caratteristiche fisiche e meccaniche, prove per la loro accettazione. Vari sistemi di pavimentazione: trattamenti superficiali vari. Pavimentazioni permanenti. Pavimentazioni in calcestruzzo.

Opere idrauliche: Idrografia, fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua, correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti e relative opere di difesa (imboschimenti, briglie ed arginature).

Opere marittime: Difesa delle spiagge.

Elettrotecnica: Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, od armato.

Materiali da costruzioni:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione, con particolare riguardo a quelli stradali.

Macchine: Macchine in genere con particolare riguardo a quelle stradali.

Legislazione: Leggi e regolamenti attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità statale ed autostradale, ed alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

Lingua francese: Relazione tecnica in lingua francese.

(4511)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1953, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Solazzo Giovanni fu Vincenzo avverso le graduatorie del concorso per titoli a cattedre di chimica e merceologia negli istituti tecnici, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(4292)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a novanta posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a novanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro (gruppo *C*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti dal diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrisponednti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non oltrepassata quella di ventinove anni.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

f) per i profughi dai territori nei quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti.

Tale limite è poi elevato ad anni quarantaquattro, a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il quarantacinquesimo anno di età.

Il limite massimo di età di anni ventinove è, infine, elevato ad anni quarantacinque:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella lotta di liberazione, per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, per le vedove dei caduti per servizio, per le vedove dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè per le vedove dei caduti in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

c) per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopraindicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n 223, non si superi il quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età pei sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e per quelli inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L 200 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle Intendenze di finanza, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, all'autorità competente.

Le domande stesse dovranno contenere, oltre al cognome, nome e paternità dei candidati, anche la precisa indicazione del domicilio, del recapito, della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza e le altre autorità all'estero che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione, che dovrà risultare dal bollo a data appostovi dalle dette autorità.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto; quella dell'ufficiale di stato civile dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario vidimata dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata, a sua volta, dal prefetto.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio. I candidati mutilati o invalidi produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Nei confronti dei mutilati, invalidi di guerra ed assimilati saranno osservate, per le eventuali visite mediche di controllo, le norme di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

7. Diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato sostitutivo del diploma, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'istituto e legalizzato dal provveditore agli studi, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato originale sostitutivo del diploma, i candidati potranno produrre una copia del diploma o del certificato predetti, in bollo da L. 200, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Ciascuno di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita almeno da sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 100 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 200 se autenticata da notaio.

Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi, però, dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio o salariati permanenti dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'Esercito dovranno produrre la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 1° agosto 1948, n. 5000, dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Coloro, invece, che abbiano appartenuto o appartengano alla Marina od alla Aeronautica dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 3 luglio 1948, n. 27200, dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare 8 luglio 1948, n. 202860, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, ed i profughi delle zone di confine, mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I candidati mutilati o invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità, rilasciata dalle competenti autorità, dalla quale dovrà risultare la mutilazione o l'infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno provare la loro qualità mediante un certificato rilasciato in bollo da L. 100, dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali territoriali o istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti e degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione e per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o gli orfani dei caduti per servizio o dei caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e dei caduti per causa di servizio e dei caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 7.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che siano impiegati di ruolo o di ruolo speciale transitorio ovvero salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed all'ultimo comma dell'art. 5.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare, nel termine di cui all'art. 4, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine di cui all'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o dalle Intendenze di finanza o dalle autorità di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi depositato il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal provveditore agli studi.

I candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè aggiornati a data recente.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

2) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

3) capi di famiglia numerosa;

4) orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio nonchè orfani di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie;

5) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 8 gennaio 1926, n. 48; nella legge 26 luglio 1929, n. 1397; nei regi decreti-legge 2 dicembre 1915, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172; nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458; nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488; nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212; nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241; nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 15 luglio 1950, n. 539 e 24 luglio 1951, n. 660.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro e conseguiranno la nomina ad alunno se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova di sei mesi; quelli non riconosciuti idonei potranno essere licenziati senza alcun diritto a compenso ed indennità.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (comma terzo) del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno, invece, nominati alunni, con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I predetti vincitori dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Art. 14.

Agli alunni d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno della assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° ai termini del decreto Ministeriale 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e l'assegno perequativo, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46; ai provenienti dal personale non di ruolo quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1953
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 267. — AMATO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) componimento italiano.

Parte seconda:

1) problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1) Diritti e doveri dell'impiegato.

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa particolarmente dell'Italia.

4) Nozioni elementari di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 10 agosto 1953

Il Ministro: PELLA

(4451)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Premesso che con precedente decreto prefettizio n. 35986, in data 23 marzo 1951, venne bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1950;

Che con verbale in data 23 luglio 1953 la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Sperotti Luigia	punti	58,778	su 100
2. Franzoni Nilfa	»	58,675	»
3. Tomasetto Gelide	»	58,618	»
4. Alberti Nella	»	58,200	»
5. Franzoni Nives	»	57.850	»
6. Bruzzo Giustina	»	57,807	»
7. Vesentini Maria	»	57,767	»
8. Fattori Bianca	»	57.609	»
9. Melegaro Lidia	»	57,302	»
10. De Beni Maria Rina	»	56,989	»
11. Gozzo Olga	»	56,520	»
12. Mocellin Marina	»	56,274	»
13. Sala Silvia	»	56.009	»
14. Dal Prà Adelina	»	56,003	»
15. Muliari Giuditta	»	55,950	»
16. Giacomi Maria	»	55,531	»
17. Pasetto Rita	»	55.135	»
18. Tracco Assunta	»	55,130	»
19. Tessari Genoveffa	»	55.099	»
20. Giri Nella Serafina	»	54,937	
21. Bertoldi Maria	»	54.809	»
22. Berti Rosa	»	54,687	»
23. Barini Zulia	»	54.603	»
24. Scattolin Edda	»	54,583	»
25. Cicolin Flora Dusi	»	54.476	»
26. Magagnotti Rosa	»	54,385	»
27. Sinibaldi Nella	»	54,100	»
28. Andretto Lodia	»	53,805	»
29. Trevisan Agnese	»	53.524	»
30. Ugolini Antonietta	»	53,352	»
31. Donini Domenica	»	53,298	»
32. Lora Anna Maria	»	53,121	»
33. Vedovello Maria	»	52,575	»
34. Bianchi Elvira	»	52.390	»
35. Bertolo Maria Pia	»	51,605	»
36. Nuvolini Dorina	»	51,433	»
37. Magro Bruna Argia	»	51.424	»
38. Corradini Delfina	»	51,379	»
39. Marcotto Geltrude	»	51,323	»
40. Ruffo Maria ..	»	51,294	»
41. Roncà Silvia	»	51.271	»
42. Agnoli Vittoria	»	51,250	»
43. Ceccon Ledra	»	51,194	»
44. Conte Maria Anna	»	49,989	»
45. Rossi Gelmina	»	49,964	»
46. Busatta Olivina	»	49.565	»
47. Melli Gina	»	49,517	»
48. Ridolfi Maria	»	49.409	»
49. Zerbini Luigia Renza	»	48,987	»
50. Menossi Assunta	»	48.985	»
51. Cecchini Lucia	»	48,809	»
52. Crocca Giuseppina	punti	48,254	su 100
53. Montigiani Maria	»	47,960	»
54. Lonardi Fiorina	»	47,742	»
55. Tovo Elide	»	47,424	»
56. Cantamessa Angela	»	46,790	»
57. Montigiani Dirce	»	45,895	»
58. Cavaleri Ernesta	»	45,776	»
59. Badalotti Maria	»	45,221	»
60. Zordan Ida	»	44,278	»
61. Pastorello Bruna	»	44,233	»
62. De Vecchi Anna	»	44.206	»
63. Marcantonio Almerina	»	43,329	»
64. Limena Maria	»	43,032	»
65. Belluzzo Maria	»	42,512	»
66. Morsani Marisa	»	42,304	»
67. Beccàletto Fernanda	»	41,310	»
68. Mengardo Ebe	»	40.630	»
69. Benin Amelia	»	40,002	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 23 agosto 1953

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Premesso che con precedente decreto prefettizio n. 35986, in data 23 marzo 1951, venne bandito pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1950;

Che con proprio decreto n. 28165 in data odierna è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso medesimo;

Ritenuto necessario, provvedere, a' sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dalle singole candidate sulle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuna ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici del concorso medesimo per il posto a fianco di ciascuna indicato:

Sperotti Luigia: Monteforte d'Alpone (1° reparto);
Franzoni Nilfa: Gazzo Veronese (2° reparto);
Tomasetto Gelide: Albaredo d'Adige (2° reparto);
Alberti Nella: Nogara;
Franzoni Nives: Sorgà (1° reparto);
Bruzzo Giustina: Lavagno;
Vesentini Maria: Zimella;
Fattori Bianca: Castagnaro (2° reparto);
Melegaro Lidia: San Pietro di Morubio;
De Beni Maria Rina: Ronco all'Adige (1° reparto);
Gozzo Olga: Oppeano (1° reparto);
Mocellin Marina: Pressana;
Sala Silvia: Ronco all'Adige (3° reparto);
Dal Prà Adelina: Velo Veronese;
Muliari Giuditta: Cerro Veronese (in consorzio con Grezzana);
Giacomi Maria: Sant'Anna d'Alfaedo;
Tracco Assunta: Erbezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 23 agosto 1953

Il prefetto: BRUNO

(4461)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.